

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 30-03-2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **TRENTA** del mese di **MARZO**, alle ore **20,00** in videoconferenza, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	presenti	assenti		presenti	assenti
1. BALDACCINI MASSIMO	X		10. PETRI PAOLO	X	
2. BONINI EZIO		X	11. CONFORTI FRANCESCO		X
3. BRIZZI VITTORIANO	X		12. FRANCESCHI OLIVIERO		X
4. PAPINI LORENZO	X		13. LANZA IMMACOLATA		X
5. ROSI MODESTO	X		14. MANDARA GIANCARLO	X	
6. TANGANELLI STEFANO	X		15. MELOSI GIACOMO	X	
7. VINCI ZAIRA	X		16. ROMOLI ELISA		X
8. RENIERI ALBERTO	X				
9. VANNUCCI ADRIANO	X				

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- i commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 hanno ridisciplinato, a decorrere dal 01.01.2020, l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29.09.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla Legge 160/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 29.09.2020 sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO CHE il Comune di Pescia, ai sensi della soprarichiamata circolare, è classificato totalmente Comune montano;

CONSIDERATO CHE il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, **ALTRESÌ**, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

DATO ATTO CHE:

- il comma 748, fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge; con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- ad oggi non è stato approvato il decreto di cui al comma 756;
- la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse Delibera di Consiglio Comunale 35 del 30-03-2021

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune e tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO CHE il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito al 31/03/2021 ad opera del Decreto Ministero Interni del 13/01/2021;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del **25 marzo 2021**;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l'anno 2021;

CON VOTI 9 FAVOREVOLI

2 CONTRARI (Mandara e Melosi)

DELIBERA

- **1.** Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- **2.** Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 come segue:

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1, comma 748, L. 160/2019 classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9	6,00 per mille
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"	9,6 per mille
Aliquota per per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri" ove vi sia insediata una nuova attività di natura commerciale	8.6 per mille (limitatamente al primo anno di attività)
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione	10,3 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato (art. 1 comma 53 legge stabilità 2016)	10,3 per mille Ridotta del 25%
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse Categorie catastali A/1,A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilita 2016 e comma 1092 della legge 145/2018	10.3 per mille Riduzione base imponibile del 50%
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati in via esclusiva dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,	2,5 per mille
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra	10,6 per mille

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON VOTI

9 FAVOREVOLI

2 ASTENUTI (Mandara e Melosi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

Si specifica che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 30 marzo 2021 alla seguente pagina del sito istituzionale: http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA



OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 08-03-2021

IL RESPONSABILE Barbara Menini



OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 08-03-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Barbara Menini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 35 del 30-03-2021

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
	ANNO 2021

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **02-04-2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

02-04-2021	L'incaricato della pubblicazione
02-04-2021	MICHELE NICCOLAI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 35 del 30-03-2021

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
	ANNO 2021

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data **02-04-2021** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

02-04-2021 L'Ufficio di Segreteria MICHELE NICCOLAI



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Richiamate:

- la deliberazione del C.C. n. 140 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 con i relativi allegati, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di G.M. n. 4 del 14/01/2020 è stato approvato il P.E.G. 2020-2022, e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che i commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 hanno ridisciplinato, a decorrere dal 01.01.2020, l'imposta municipale propria (IMU);

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto il prospetto delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 che segue:

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative	6,00 per mille	
pertinenze di cui all'art. 1, comma 748, L. 160/2019 classificati		
nelle categorie catastali A1/A8/A9		
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3	9,6 per mille	
corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"	-	
Aliquota per per immobili classificati nella categoria catastale C1 e	8.6 per	mille
C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri" ove vi	(limitatamente a	d primo
sia insediata una nuova attività di natura commerciale	anno di attività)	•

57

4



Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare	10,3 per mille
contratto di locazione	
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate a canone	10,3 per mille
concordato (art. 1 comma 53 legge stabilità 2016)	D. I
	Ridotta del 25%
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse	10.3 per mille
Categorie catastali A/1,A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti	
in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilita 2016	Riduzione base imponibile
	del 50%
e comma 1092 della legge 145/2018	
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati in via esclusiva dall'impresa	2,5 per mille
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e	
non siano in ogni caso locati	Anna Anna an
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui	10,6 per mille
sopra	

Preso atto:

- della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- del parere di regolarità tecnica e contabile rilasciati del Dirigente Servizio "Affari Generali e Gestione delle Risorse", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 di cui in oggetto.

Pescia, 10/03/2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Roberto Diddi

Dott. Sauro Trinci

Dott. Franco Guerri

Piazza Mazzini, 17 - 51017 Pescia Tel. 0572/492206- fax 0572/492258